

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 6 marzo 1989**

che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche

(89/187/CEE)**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 86/469/CEE prevede che il Consiglio designi i laboratori comunitari di riferimento incaricati di coordinare i controlli dei residui e stabilisca le loro competenze e le condizioni del loro funzionamento;

considerando che è necessario precisare fin d'ora queste competenze e queste condizioni e far conoscere ai laboratori che verranno in seguito designati le mansioni che dovranno espletare e le esigenze minime che dovranno soddisfare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I laboratori comunitari di riferimento devono espletare le mansioni seguenti:

- a) coordinare l'applicazione nei vari laboratori nazionali di riferimento di una buona prassi di laboratorio conformemente alle direttive 87/18/CEE⁽²⁾ ed 88/320/CEE⁽³⁾;
- b) fornire ai laboratori nazionali di riferimento le informazioni relative ai metodi d'analisi e alle prove comparate e comunicare loro i risultati di dette prove;
- c) fornire ai laboratori nazionali di riferimento che lo richiedano una consulenza tecnica sull'analisi delle sostanze per cui sono stati designati quali laboratori comunitari di riferimento;
- d) distribuire campioni senza indicazioni di contenuto calibrati con o senza residui per prove comparative da effettuare nei laboratori nazionali riconosciuti;
- e) organizzare prove comparative tra i vari laboratori di riferimento, secondo una periodicità da determinare

nei contratti che saranno stipulati tra la Commissione e questi laboratori ed ogniqualvolta la regolamentazione comunitaria introduca nuovi metodi di riferimento;

- f) promuovere e coordinare la ricerca di nuovi metodi d'analisi ed informare i laboratori nazionali di riferimento in merito ai progressi registrati in materia di metodo, strumentario e materiali di analisi;
- g) identificare e quantificare i residui ogniqualvolta il risultato di un'analisi dia adito ad una controversia tra Stati membri;
- h) organizzare corsi di formazione e di perfezionamento aperti agli esperti dei laboratori nazionali;
- i) fornire un'assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, compreso l'ufficio comunitario di riferimento;
- j) redigere e inviare alla Commissione una relazione annuale sulle attività;
- k) collaborare in materia di metodi, strumentario e materiali di analisi con i laboratori nazionali di riferimento designati dai paesi terzi nell'ambito dei piani che devono essere presentati conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 86/469/CEE.

Articolo 2

Per poter espletare le mansioni di cui all'articolo 1, i laboratori comunitari di riferimento devono soddisfare le esigenze minime seguenti:

- a) disporre di personale qualificato sufficientemente addestrato all'uso delle tecniche applicate per l'analisi dei residui per le quali il laboratorio è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento;
- b) disporre dell'attrezzatura e delle sostanze necessarie all'esecuzione delle analisi di cui sono incaricati;
- c) disporre di un'adeguata infrastruttura amministrativa;
- d) disporre di un'infrastruttura informatica sufficiente per realizzare statistiche dei dati derivanti dall'elaborazione dei risultati e poterle trasmettere rapidamente, assieme ad altre informazioni, ai laboratori di riferimento nazionali ed alla Commissione;
- e) far rispettare al proprio personale la dovuta riservatezza per determinati temi, risultati o comunicazioni;
- f) avere un'adeguata conoscenza delle norme e prassi internazionali;

⁽¹⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 35.

- g) disporre di un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento detenute dall'ufficio comunitario di riferimento, nonché dei produttori e venditori di tali sostanze.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1989.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA
